



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 6/GST del 18 ottobre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/10/2022 GESUALDO - POLISPORTIVA BISACCESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Polisportiva Bisaccese rilevato che con l'atto introduttivo è censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata U.S. Gesualdo inserito in distinta e impiegato in gara il seguente calciatore in posizione irregolare ai fini del tesseramento: Diabaka Dylan Baptiste (nato il 18/03/1992); in particolare secondo la reclamante essendo un calciatore straniero in base all'art.40 quater delle N.O.I.F. egli avrebbe sottoscritto un rinnovo del tesseramento (aggiornamento posizione) in favore della società U.S.

Gesualdo qualche giorno prima della disputa della gara. La data della consegna del tesseramento con firma elettronica al portale della L.N.D. iscrizioni non determina la decorrenza del tesseramento, infatti essendo il calciatore comunitario (EE) il suo rinnovo di tesseramento decorrerebbe dalla data di completamento della pratica, che viene validata con l'inserimento nel tabulato della società U.S.

Gesualdo. Alla data della disputa della gara il tesseramento del calciatore non risultava ancora validato e pertanto secondo la reclamante ne deriverebbe la posizione irregolare ai fini del tesseramento; ritualmente evocata la società reclamata ha presentato controdeduzioni con cui ha dedotto l'infondatezza del reclamo attesa l'applicabilità dell'art. 39 N.O.I.F. a mente del quale il tesseramento decorre dalla data di deposito della richiesta; l'eccezione non coglie nel segno in quanto alla fattispecie trova applicazione la speciale disciplina dettata dall'art.40 quater delle N.O.I.F. in forza della quale il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle società interessate che oggi con la procedura informatizzata coincide con l'approvazione visibile sul portale delle società di competenza; effettuati i necessari accertamenti il tesseramento del calciatore in questione risulta approvato in data 10/10/2022 e pertanto avendo partecipato alla gara egli risulta in posizione irregolare; . dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; infligge inoltre alla società reclamata l'ammenda di euro 150,00; di inibire il dirigente accompagnatore della società U.S. Gesualdo D'Damo Elio l'inibizione fino al 25/10/2022; al calciatore Diabaka Dylan Baptiste la squalifica per una gara effettiva; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

GESUALDO

AMMENDA

Euro 150,00 GESUALDO
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/10/2022

D ADAMO ELIO (GESUALDO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIABAKA DYLAN BAPTISTE (GESUALDO)

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 8/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/10/2022 PELLEGRINI - RANGERS QUALIANO 1998

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società S.C.

Pellegrini, rilevato che con l'atto introduttivo è censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Rangers Qualiano 1998 inserito in distinta e impiegato in gara il seguente calciatore Severino Giovanni (nato il 12/04/2004) in posizione irregolare ai fini disciplinari; secondo la reclamante infatti il calciatore non avrebbe scontato la squalifica di una gara effettiva per recidiva in ammonizione (V INFR) giusta C.U. n.23 LND del 11/05/2022 campionato Nazionale under 19 SS 2021/2022; ritualmente evocata la controparte non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti è emerso che effettivamente il calciatore: a) è stato squalificato per n.1 gara effettiva giusta C.U. citato della reclamante pag. 7/23; b) la squalifica è stata inflitta nell'ultima giornata del campionato di cui sopra; c) la prima gara utile successiva la pubblicazione del C.U. n.23LND under 19 era la gara di play off della medesima competizione (gara Francavilla - Real Aversa 1925 del 21/05/2022) laddove il calciatore, esaminati gli atti ufficiali, non ha partecipato e quindi la squalifica è stata regolarmente scontata allorquando il Severino militava ancora nella società Real Aversa 1925; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, di rigettare il reclamo della società S.C. pellegrini e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/3 in favore della reclamata, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL 9/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/10/2022 SAN MARCO DEI CAVOTI - MOLINARA

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio di reclamo inoltrato dalla società San Marco dei Cavoti; rilevato che allo stesso non ha fatto seguito reclamo nei termini di cui all'art.67 C.G.S., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA l'inammissibilità dell'impugnativa e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/2 in favore della reclamata, ordina incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 9/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/10/2022 CITTA DI FISCIANO - VIRTUS JUNIOR STABIA FR

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Virtus Junior Stabia Friends; rilevato che con l'atto introduttivo è censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Città di Fisciano inserito in distinta e impiegato in gara i seguenti calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento: Lanzalotti Elio (nato il 20/03/2008), Sabatino Manuel (nato il 22/07/2008), Grimaldi Francescopaolo (nato il 22/04/2008), De Concilio Christian (nato il 04/04/2008), Viviano Vincenzo (nato il 18/07/2008), Sirica Mattia (nato il 11/08/2008), De Caro Gerardo (nato il 26/11/2008), Palumbo Carmine (nato il 29/01/2008), Rinaldi andrea (nato il 25/03/2009), Battipaglia Daniele (nato il 13/02/2008), Cascone Mattia (nato il 01/09/2008), Pellegrino Mario (nato il 26/12/2008), Landi Andrea (nato il 21/10/2008), Polverino Francesco (nato il 30/01/2008), Bello Antonio Pio (nato il 11/08/2008), Mazziotti Antonio (nato il 22/08/2008) e Freda Paolo (nato il 14/01/2008); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti della Delegazione Provinciale di Salerno è emerso che tutti i suddetti calciatori, tranne Mazziotti Antonio (della cui posizione peculiare a breve si dirà) risultano tesserati con la società reclamata Città di Fisciano in data anteriore la disputa della gara oggetto di reclamo (6-7/10/2022); con riferimento al calciatore Mazziotti Antonio va rilevato che sebbene la pratica di tesseramento sia stata presentata all'ufficio competente in data 04/10/2022 essa è stata "messa in errore" in data 07/10/2022 per "mancanza certificato plurimo" e dunque approvata solo a seguito della regolarizzazione da parte della società in data 10/10/2022; ne deriva che alla data della disputa dell'incontro il 09/10/2022 il calciatore Mazziotti era in posizione irregolare ai fini del tesseramento; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società Virtus junior Stabia Friends; attesa della peculiarità della vicenda valutate tutte le circostanze del caso si ritiene opportuno non provvedere oltre; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI FISCIANO

Pubblicato in NAPOLI il 18 ottobre 2022.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**